IL DIVIETO DI MULTIPLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA LUCE DELL'ART. 16 *BIS* N.O.I.F.

di **Ernesto Caggiano***

SOMMARIO: **1.** L'evoluzione normativa dello Statuto e del regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio; **2.** Multiproprietà, conflitto di interessi ed incompatibilità nell'ordinamento giuridico statale; **3**. La compatibilità dell'art. 16 N.O.I.F. con lo Statuto federale e con lo Statuto FIFA; **4.** Il divieto di multiple partecipazioni societarie alla luce delle innovazioni federali: la disciplina delle seconde squadre e il principio di integrità sportiva di cui al Regolamento FIFA; **5.** La gestione della *multiple football club ownership* nell' ordinamento federale internazionale UEFA e nella regolamentazione delle principali federazioni calcistiche europee; **6.** L'analisi dell'art. 16 *bis* N.O.I.F.: proposte ermeneutiche ed emendative; **7.** Conclusioni; **8.** La recente presa di posizione della FIGC.

ABSTRACT: *The article analyzes the regulation of the phenomenon of multi-club ownership in football in the context of the Italian Football Federation. It retraces the evolutionary stages of the Italian federal legislation. It offers a comparison with the solutions adopted by UEFA and the Federations of the main European leagues. It highlights the critical point of art. 16 bis of the NOIF, making some proposals for modification. It comments on the recent intervention of the FIGC on the matter.*

1. L'evoluzione normativa dello Statuto e del regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio

Nell'ultimo periodo, anche quale conseguenza delle risultanze sportive, si è proposta di grande attualità, tanto agli addetti ai lavori quanto ai tifosi, la tematica della multiproprietà nelle società sportive calcistiche militanti nelle categorie professionistiche e, in particolare, la compatibilità dell'attuale art. 16 *bis* comma 4 delle N.O.I.F. FIGC con l'art. 7 dello Statuto della medesima Federazione italiana gioco calcio.

Al fine di inquadrare il tema, appare opportuno, *in primis*, ricostruire i passaggi giuridici della questione, nella loro evoluzione storica relativa all'ultimo ventennio, premettendo peraltro che, in conseguenza e di pari passo con la suddetta evoluzione statutaria, anche le N.O.I.F. venivano attinte da un processo d'innovazione.

Preliminarmente, deve osservarsi che il rapporto tra Statuto e N.O.I.F. segue le normali regole civilistiche-amministrative: il primo è atto di indirizzo e fornisce le linee guida, i princìpi e i criteri

* Magistrato addetto all'ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia.

ispiratori della materia; il secondo ha natura regolamentare ed è finalizzato a fornire la disciplina di dettaglio rispetto a quanto disposto, in linea generale, dallo Statuto. Risulta evidente, pertanto, la fisiologica subordinazione delle regole previste dalle N.O.I.F. rispetto alle indicazioni contenute nello Statuto.

L'attuale formulazione dell'art. 7 dello Statuto FIGC, in base al cui comma 7 "*non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto*", rappresenta il risultato di diverse modifiche statutarie susseguitesi nel tempo.

Invero, nella sua formulazione *ante* 2004, lo Statuto disciplinava all'art. 6 "le società" e in particolare, al comma 6, prevedeva il divieto assoluto di partecipazione al medesimo campionato di divisione nazionale di società o associazioni controllate, in via diretta o indiretta, dal medesimo soggetto[1].

Dunque, in base al dettato statutario, vigeva un divieto assoluto di multiproprietà (sia per società professionistiche che dilettantistiche)[2], limitato, tuttavia, alle società partecipanti al medesimo campionato. Di converso, la multiproprietà tra società appartenenti a categorie professionistiche (o dilettantistiche, giacché la norma non sembra escluderle) differenti - ed *a fortiori* tra società professionistiche e dilettantistiche - era sempre ammessa.

Tale principio era stato trasposto in maniera fedele anche nel regolamento - art. 16 *bis* N.O.I.F. - che, nella sua formulazione *ante* 2005, così recitava:

---

[1] Nella formulazione antecedente alla modifica apportata durante l'assemblea straordinaria del 4.10.2004, l'art. 6, rubricato "**Le società",** recitava così:
"Le società e le associazioni che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 13 del presente Statuto.
I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani.
Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a norma della legislazione vigente.
La F.I.G.C. detta, tenuto conto della legislazione vigente, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di creare centri di formazione per giovani calciatori, fermo quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto.
Le società e associazioni controllare direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto non possono partecipare al medesimo campionato di divisione nazionale."

[2] Per la generale distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico, di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91, v. M. PITTALIS, *Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Milano, 2019, pp. 132 e ss.; G. LIOTTA-L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2018, pp. 85 e ss.
In tale sede, giova solo ricordare che, ai sensi dell'art. 2 della L. 23 marzo 1981, n. 91, "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".
Si segnala che soltanto sei Federazioni hanno esercitato la facoltà di cui alla legge, provvedendo ad istituire il settore professionistico oltre a quello dilettantistico: basket, boxe, calcio, ciclismo, golf, motociclismo. Successivamente, peraltro, le Federazioni del motociclismo (FMI) e della boxe (FPI) hanno mutato i loro Statuti nel senso di prevedere l'affiliazione soltanto per società e associazioni sportive dilettantistiche, estromettendo di fatto il professionismo.
Con specifico riguardo, invece, alla disciplina ed alla evoluzione storica della figura del calciatore professionista, v. E. LUBRANO, in LUBRANO-MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, Roma, 2017 pp.183 e ss.

"Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette a società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall'art. 16 ter".

La norma, pur ricalcando il dettame di cui all'art. 6 comma 6 dello Statuto, prevedeva, tuttavia, un sistema articolato di eccezioni, specificato nell'art. 16 *ter*, a norma del quale:

"È consentito detenere partecipazioni al capitale azionario di più società calcistiche della sfera professionistica con azioni quotate in Borsa, sempre che tali partecipazioni non comportino più di una situazione di controllo, di fatto o di diritto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, punti 1 e 2.

La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche a soggetti che detengano azioni o quote di capitale di società della sfera professionistica non quotate in Borsa.

II limite del controllo di fatto o di diritto di cui al comma 1 vale anche per questo caso".

In data 4.10.2004 l'assemblea della FIGC, in seduta straordinaria, modificava lo Statuto e, per quanto di interesse, sostituiva l'art. 6 comma 6 con il seguente: "*Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino controlli diretti o indiretti in società della sfera professionistica da parte del medesimo soggetto. Tale divieto vige anche per le società partecipanti al campionato organizzato dal Comitato Interregionale"*[3].

La nuova formulazione, pertanto, comportava una decisa stretta alla possibilità di partecipazioni multiproprietarie, che appariva radicalmente esclusa sia in ambito professionistico che dilettantistico.

In conseguenza di tale scelta, il Consiglio Federale FIGC, con delibera del 15.07.2005 - di cui al Comunicato ufficiale n. 37/A -, provvedeva ad apportare consistenti modifiche alle N.O.I.F.[4]

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 16 *bis*, coerentemente con il principio introdotto dalla nuova formulazione dell'art. 6 comma 6 dello Statuto, escludeva la contemporanea partecipazione, in posizione di controllo, a due o più società appartenenti alla sfera professionistica (nonché al campionato organizzato dal Comitato Interregionale) fornendo, al comma 2, una precisa definizione

---

[3] Il nuovo art. 6, a seguito della citata modifica statutaria, recitava cosi:
"Le società e le associazioni che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 13.
I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. Il vincolo sportivo e la sua durata sono disciplinati dai regolamenti federali.
Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a norma della legislazione vigente.
La F.I.G.C., tenuto conto della legislazione vigente, detta i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di creare centri di formazione per giovani calciatori, fermo quanto disposto dall'art. 12.
Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino controlli diretti o indiretti in società della sfera professionistica da parte del medesimo soggetto. Tale divieto vige anche per le società partecipanti al campionato organizzato dal Comitato Interregionale".

[4] Con la delibera in oggetto, la F.I.G.C. modificava l'art. 16*bis* delle N.O.I.F. e, contestualmente, abrogava gli art. 16*ter* e 16*quater*.

di posizione di controllo, nei seguenti termini: *"un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un' influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali"*.

La violazione del precetto scolpito al comma 1 determinava pesanti conseguenze sotto il profilo disciplinare[5], comportando altresì l'esclusione dai Campionati federali delle società oggetto di controllo.

Inoltre, il successivo comma 4 escludeva le sanzioni per il caso, peculiare, in cui la posizione di controllo fosse stata cagionata da successione *mortis causa* (dunque successione ereditaria o acquisizione di legato) o da altre cause non riferibili direttamente alla volontà dei soggetti interessati. L'applicazione della norma di favore veniva subordinata a due condizioni: da un lato, un obbligo informativo nei confronti della Federazione circa la sopravvenuta sussistenza di una posizione di controllo; dall'altro, l'impegno a far cessare l'incompatibilità nei 30 giorni successivi (all'acquisizione della/delle posizioni non compatibili).

Al fine di permettere la regolarizzazione delle posizioni di controllo già in essere al momento della modifica regolamentare, la Federazione introduceva, opportunamente, una disciplina transitoria che dettava tempi e modalità di dismissione delle partecipazioni non più consentite[6]. Come si può notare

---

[5] Le sanzioni disciplinari irrogabili erano quelle di cui all'attuale art. 31, comma 9, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIGC, approvato con Giunta nazionale del CONI, con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019 (già art. 8, comma 12, del Regolamento di Giustizia Sportiva FIGC approvato con deliberazione CONI del 31.07.2014) che, segnatamente, recita:
"L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 16 *bis*, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:

a) A carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) A carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) (*n.d.A*: inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC), per un periodo non inferiore ad un anno".

Ulteriore sanzione, prevista all'art. 16 *bis* NOIF sia nella formulazione *ante* che *post* delibera del 15.07.2015, era quella della sospensione dei contributi federali e, in caso di definitivo accertamento dell'illecito e di mancata regolarizzazione nei termini indicati, la decadenza dai contributi stessi.

[6] Disposizioni transitorie:
A. I soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori:

— 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza;
— 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza;
— 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza;
— 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza.

B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione di controllo.

dall'analisi dei termini di grazia concessi dalla Federazione, quest'ultimi erano tanto più dilatati quanto maggiori fossero le categorie di distanza tra le società il cui controllo facesse capo al medesimo soggetto, nei termini sopraindicati.

Sul punto, giova osservare che, in coerenza con la scelta operata, il capo B della disposizione transitoria disciplinava in maniera autonoma una ipotesi peculiare, in virtù della astratta potenzialità ad incidere sul regolare svolgimento dell'attività sportiva: trattasi del caso di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui al capo A[7] (*id est*, sussistenza di una condizione di posizione di controllo preesistente alla novella federale). Orbene, per questa sola ipotesi, si prevedeva una forte accelerazione dei tempi di risoluzione della criticità, assegnandosi un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la cessazione della situazione di controllo.

Di fronte ad un sistema federale improntato ad un evidente disfavore rispetto alla possibilità da parte di un soggetto di gestire e controllare più compagini societarie, siano esse professionistiche o dilettantistiche, la successiva modifica dello Statuto apportata nel 2007 - cui corrisponde l'attuale formulazione dell'art. 7, confermato nell'ultima versione dello Statuto, modificato dal Commissario *ad acta* con decreto del 2 dicembre 2020, approvato dal CONI in data 2 dicembre 2020, con deliberazione n. 404 della Giunta nazionale[8] - ha, di fatto, nuovamente aperto alla multiproprietà, limitando il divieto alla sola compartecipazione in due o più società professionistiche, consentendo dunque la multiproprietà tra società professionistiche e dilettantistiche[9].

L'inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 *bis*, comma 3.

[7] La previsione, che ricalcava quanto già indicato nell'art. 6 comma 6 dello Statuto FIGC nella sua formulazione ante 2004, oltre a rispondere ad evidenti ragioni di garanzia della regolarità delle competizioni, traeva autorevole fondamento nell'art. 18, comma 2, dello Statuto FIFA, a norma del quale "Ciascuna affiliata è tenuta ad assicurarsi che i club ad essa affiliati siano in grado di assumere tutte le decisioni in materia di affiliazione in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organo esterno. Questo obbligo vige a prescindere dalla struttura societaria dell'affiliata. In ogni caso, l'affiliata dovrà garantire che nessuna persona fisica o giuridica (comprese società controllanti e controllate) eserciti il controllo su più di un club ove l'integrità di una partita o di una competizione possa essere compromessa".

[8] Tale modifica era stata preceduta da ulteriore innovazione dello Statuto, modificato dal Commissario *ad acta* con decreto del 28 giugno 2019, approvato dal CONI in data 16 luglio 2019, con deliberazione n. 299 della Giunta nazionale, che parimenti lasciava immutato l'art. 7.
Per una lettura integrale dello Statuto della FIGC vigente, si rimanda al seguente link https://www.figc.it/media/129106/statuto-figc-commissario-ad-acta-2-dicembre-2020.pdf

[9] Cfr. art. 7, commi dal 7 al 10, dello Statuto Federale FIGC, in base ai quali:
"Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzionai nel rispetto dell'art. 29, comma 5".

Nel quinquennio successivo alla predetta innovazione statutaria - cui non seguiva alcuna modifica delle N.O.I.F. - il movimento calcistico italiano veniva colpito duramente dalla generale recessione economica, che incideva in maniera particolare sulle società professionistiche della Lega Italiana Calcio Professionistico, sia di prima che di seconda divisione (corrispondenti alla ex serie C1 e serie C2), determinando la mancata iscrizione di oltre 40 società ai relativi campionati[10].

Al fine di contrastare questo fenomeno e di scongiurare la dispersione di un importante patrimonio storico-sportivo, con correlativi danni sia per le tifoserie delle società coinvolte che dei settori giovanili, la Federazione aprì alla partecipazione delle società di massima Serie (serie A) nell'opera di recupero e di salvaguardia delle realtà calcistiche a rischio di scomparsa, riscuotendo il fattivo interesse delle predette società.

In concreto, vennero nuovamente modificate le N.O.I.F., in maniera tale da consentire possibilità di partecipazione e di controllo, da parte di soggetti già titolari di posizioni in società militanti nella Lega di Serie A, a condizione che le società partecipate militassero nei tornei dilettantistici.

Nello specifico, il Consiglio federale FIGC, con delibera del 9 luglio 2013, contenuta nel comunicato ufficiale n. 7/A[11], apportava una modifica al comma 4 dell'art. 16 *bis* N.O.I.F., che veniva riscritto nei seguenti termini:

"Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati.

Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti

---

[10] Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione del movimento calcistico e di garantire la competitività dei tornei, non a caso, la FIGC nell'anno 2012 prese in considerazione la reintroduzione del campionato unico di Serie C a 60 squadre fin dalla stagione successiva, formula che era stata applicata fino all'anno 1978, anno in cui si passò al sistema delle due divisioni e di due tornei, il campionato di serie C1 (poi denominato Lega Pro Prima divisione) ed il campionato di serie C2 (poi denominato Lega Pro Seconda Divisione). Venne tuttavia preferita l'opzione che prevedesse una fase transitoria, sicché il 21 novembre 2012 il Consiglio Federale della FIGC approvò la riforma dei campionati di Lega Pro a partire dalla stagione 2014-2015, disciplinando in maniera del tutto peculiare la stagione agonistica 2013-2014, per la quale venne ideato un format *ad hoc* in grado di traghettare il passaggio, dal torneo a 69 squadre, alla formula originaria, che ne prevedeva 60.
In base a tale formula, per la Lega Pro Prima Divisione 2013-2014 non fu prevista alcuna retrocessione: le 29 squadre non promosse in Serie B vennero ammesse al nuovo campionato; al fine di garantire la competitività del torneo, i play-off furono ampliati a otto squadre per girone.
Coerentemente, per la Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014 non fu prevista alcuna promozione, mentre si determinarono ben 18 retrocessioni in Serie D, a fronte delle 9 usuali, con le ultime 6 di ogni girone retrocesse direttamente e le altre 3 retrocesse per girone determinate tramite play-out. Le 18 squadre non retrocesse furono ammesse al nuovo campionato unico. Anche in questo caso, al fine di salvaguardare la competitività del torneo, vennero introdotti degli incentivi economici a seconda dei piazzamenti, per compensare il mancato vantaggio, in termini di benefici sportivi, derivante dal miglior posizionamento in classifica.

[11] La suddetta modifica è stata approvata dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 307 del 17.09.2013: nella delibera si attesta, significativamente, che la modifica dell'art. 16*bis* delle N.O.I.F. è conforme al D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 nonché al D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, oltre che allo Statuto del CONI ed allo Statuto Federale.

interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi".

Particolarmente istruttiva appare l'analisi delle argomentazioni con le quali il Consiglio sostiene tale decisione, da leggersi, peraltro, in combinato disposto con quanto già deliberato nella precedente seduta del 27 giugno 2012, di cui al comunicato ufficiale n. 183/A. Invero, il Consiglio, dopo aver ribadito le ragioni di carattere economico, storico e sportivo che giustificano l'acquisizione di partecipazioni in società dilettantistiche (per lo più dalla grande tradizione sportiva) da parte dei proprietari di società militanti nella massima serie, ritiene che, rispettate le predette condizioni, l'eventuale promozione nelle categorie professionistiche delle società partecipate debba essere valutato alla stregua di un evento non voluto per il quale, pertanto, non vada inflitta alcuna sanzione.

La novella determinò due effetti: un primo effetto della modifica fu quello di consentire, in armonia con lo Statuto, l'acquisizione di una società dilettantistica da parte del titolare di una società professionistica, purché di massima serie; un secondo effetto - stavolta distonico rispetto al dettato statutario -, fu quello di equiparare la successiva promozione, dal torneo dilettantistico a quello professionistico, della società dilettantistica acquisita, ad un evento non voluto, con relativa applicazione della clausola di salvezza di cui al comma 4 dell'art. 16 *bis.*

Tradotto in termini squisitamente giuridici, tale ragionamento conduce ad escludere, in radice, che la compartecipazione in più società professionistiche sia da considerarsi inammissibile, sebbene tale possibilità sia limitata ai fenomeni di acquisizione di società "in declino", e ripartenti da categorie dilettantistiche, nei termini sopra descritti ovvero ad acquisizioni *mortis causa* o, comunque, riconducibili a fattori indipendenti dalla volontà dell'acquirente.

Pertanto, coerentemente con le premesse, l'unico limite insuperabile, indicato nel secondo capoverso del citato comma 4, nella sua nuova formulazione, si rinviene nella ipotesi di sopravvenuta partecipazione al medesimo campionato professionistico da parte di due società facenti capo alla medesima proprietà (nei sensi di cui al comma 2 dell'art. 16 *bis*): in questa circostanza, le esigenze conservative di tipo sportivo e socio-economico cedono il passo a quelle di salvaguardia della regolarità del torneo, evidentemente inficiata da situazioni di palese conflitto di interessi.

2. Multiproprietà, conflitto di interessi ed incompatibilità nell'ordinamento giuridico statale

Così ricostruito il percorso storico-normativo che ha dato vita all'attuale quadro ordinamentale, si ritiene utile sviluppare alcuni spunti di riflessione prima di fornire valutazioni conclusive sulle eventuali criticità della disciplina vigente.

In primo luogo, appare utile una considerazione di tipo sistematico, che prenda in esame l'intero apparato giuridico statale e non, in maniera più limitata, il mero ordinamento sportivo.

A tal riguardo, deve evidenziarsi una prima incongruenza terminologica quando si approccia la tematica in argomento, spia evidente di una confusione anche concettuale: alla luce delle regole civilistiche, appare opportuno discutere di "divieto di multiple partecipazioni societarie" e non, come avviene, di "divieto di multiproprietà".

Invero, l'istituto della multiproprietà disciplina la circostanza per cui un singolo bene, di regola immobile, costituisce oggetto di più diritti di eguale o analogo contenuto, di cui sono titolari più soggetti. In tale ipotesi, il concreto esercizio del diritto è periodico, cosicché il godimento del bene è turnario e prefissato sulla base di una scansione temporale predeterminata al momento dell'acquisto del diritto. Non si tratta, dunque, di un diritto collettivo, bensì individuale e limitato ad un determinato periodo dell'anno[12].

Il legislatore ha disciplinato l'istituto con il D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, inquadrandolo genericamente nella categoria dei diritti reali, sebbene in giurisprudenza e dottrina si discuta della natura di tale diritto (diritto di proprietà peculiarmente limitato ovvero sottocategoria del *genus* comunione)[13].

Diversamente, il tema in oggetto configura una ipotesi di pluralità di partecipazioni in diverse compagini societarie, ossia pluralità di diritti reali - di proprietà - in capo ad un medesimo soggetto, connotata dalla peculiare interrelazione derivante dalla gestione dei diversi beni.

Si dovrebbe pertanto, più correttamente, parlare di divieto di pluriproprietà nella sfera calcistica.

Così ridefinita, la questione evoca immediatamente la disciplina del diritto societario e, nello specifico, gli art. 2359 e ss. c.c., che scolpiscono la disciplina delle società collegate e controllate.

La normativa richiamata è finalizzata a individuare i limiti alle partecipazioni di un soggetto in più compagini al fine di garantire il giusto equilibrio tra la libertà negoziale e la regolamentazione del mercato, evitando che situazioni di influenza e controllo siano tali da violare i principi, di rango nazionale e sovranazionale[14], della libertà di concorrenza, impedendo la creazione di posizioni dominanti (o di monopolio) in grado di alterare il corretto funzionamento dei mercati e tutelare l'affidamento dei soggetti coinvolti. Nello specifico, il legislatore pone il divieto di partecipazioni reciproche e detta precise limitazioni per l'acquisto di quote o azioni di società controllate (da parte

---

[12] *Ex multis*, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. VI, II° edizione, Milano, 2017, pp. 396 e ss.

[13] Cfr. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, XIX ed., Napoli, 2019, pp. 285 e ss.

[14] "Le norme sulla concorrenza sono contenute negli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (corrispondenti agli art. 81-89, nella versione previgente del Trattato), che riguardano le normative nazionali in materia di attività d'impresa. La politica di concorrenza è articolata su due aspetti principali: da un lato è previsto il controllo sul comportamento delle imprese in materia d'intese e concentrazioni, dall'altro si provvede alla limitazione degli aiuti di Stato ai produttori nazionali. L'attuazione della politica dell'UE in materia di concorrenza spetta alla Commissione Europea, con riserva di controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia Europea. È obbligo degli Stati membri conformare la legislazione nazionale alla normativa dell'UE". Così, in Treccani.it, https://www.treccani.it/enciclopedia/concorrenza-diritto-dell-unione-europea/.
Ulteriori fonti comunitarie sono: il protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, dove si precisa che un sistema propizio ad un'equa concorrenza costituisce parte integrante del mercato interno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE; il regolamento sulle concentrazioni (regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio) e le relative norme di attuazione (regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione); l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali.

della controllante), anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché di società collegate (fornendo, opportunamente, le definizioni di controllo e collegamento).

Il tema della pluriproprietà nel calcio, dunque, rappresenta una peculiare ipotesi di questo genere, trattandosi, nel caso di specie, di regolamentare un fenomeno in modo tale da mediare tra le opposte esigenze del libero commercio e della garanzia del rispetto delle regole del gioco, a tutela della sostanziale regolarità dei campionati e dei risultati sportivi.

Da questo punto di vista, in linea generale, appare coerente che il soggetto regolatore (nello specifico il CONI e la federazione di riferimento - FIGC) imponga dei limiti alla possibilità di acquisizione di più società sportive da parte di un medesimo soggetto, fornendo una disciplina trasparente in grado di garantire la correttezza del risultato sportivo e prevenire situazioni di opacità.

Quello calcistico, invero, rappresenta un circuito particolarmente ristretto nel quale, a maggior ragione, i rapporti tra diverse compagini societarie, che spesso si trovano in una situazione di fisiologica competizione tra di loro, devono essere improntati a logiche di massima trasparenza.

Né va taciuto che la prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse e la previsione di un sistema di incompatibilità tra cariche e incarichi sono oggetto di ampia regolamentazione non soltanto nel campo privatistico e societario[15], ma anche in quello pubblicistico[16] e nel settore para-amministrativo[17], a cura delle diverse Agenzie competenti in materia.

---

[15] Si pensi, ancora, alla regolamentazione dei casi di conflitto di interesse di cui agli art. 2390 e 2391 c.c. Il cumulo di cariche sociali è tendenzialmente visto come un comportamento illecito e lesivo della concorrenza, proprio in ragione della sua intrinseca idoneità a violare il disposto di cui all'art. 2390 c.c., nella parte in cui vieta all'amministratore di esercitare un'attività concorrente per conto terzi, nonché il disposto dell'art. 2391 c.c., nel caso in cui l'interesse dell'amministratore sia in contrapposizione con quello della società.

[16] Ad esempio, il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", prevede un articolato sistema di incompatibilità e inconferibilità, tra i quali si evidenzia quello tra l'incarico di dirigente pubblico con la carica di presidente del C.d.A. o di amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero con cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
Ancora, il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato e integrato dal D.Lgs.16 giugno 2017, n. 100, ha previsto al comma 8 dell'articolo 11, rubricato "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", che "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti", e al successivo comma 14 che "Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39". Infine, il Codice degli appalti, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 42, recependo gli art. 24 della direttiva 2014/24/UE, art. 42 della direttiva 2014/25/UE, art. 35 della direttiva 2014/23/UE in materia di conflitti di interesse, ha espressamente fornito una definizione di conflitto di interesse nel contesto di una regolamentazione finalizzata "ad evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici" (cfr. comma 1 e 2).

[17] L'Autorità nazionale anticorruzione, con gli strumenti di *soft law* propri delle moderne agenzie (delibere, pareri, FAQ) ha fornito numerosi contributi e chiarimenti in tema di conflitto di interessi e, in particolare, in materia di inconferibilità e incompatibilità tra cariche pubbliche e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

3. La compatibilità dell'art. 16 N.O.I.F. con lo Statuto federale e con lo Statuto FIFA

Passando all'analisi del sistema di ordinamento sportivo, deve anzitutto ribadirsi, su di un piano generale, che l'attuale formulazione dell'art. 16 *bis* N.O.I.F. non appare coerente rispetto a quanto dettato dall'art. 7 dello Statuto della FIGC.

Ponendo a confronto la vecchia formulazione dell'art 16 *bis* comma 4 con quella vigente, frutto della modifica del 2013, emerge chiaramente che l'inserimento del secondo capoverso (a norma del quale *"Qualora sopravvengono, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno farne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi"*) ha mutato profondamente la disciplina della pluriproprietà nelle società di calcio professionistiche, producendo due effetti fondamentali.

In primis, come già illustrato, ha di fatto concettualmente aperto alla contitolarità di più società nell'ambito dei campionati professionistici, sebbene tale situazione rappresenti una conseguenza, nel medio-lungo periodo, dell'acquisizione di società dilettantistiche da parte di soggetti già titolari di partecipazioni in società professionistiche.

In secundis, ha reso maggiormente probabile il verificarsi della situazione-limite, ossia della contemporanea partecipazione alla medesima categorie professionistica di società facenti capo ad una stessa persona, fisica o giuridica: situazione, quest'ultima, già presa in considerazione nella precedente formulazione della norma - specificamente inserita nelle disposizioni transitorie alle stessa - e disciplinata in pari modo, prevedendo cioè un termine di 30 giorni per comunicare la condizione di incompatibilità e porvi rimedio.

In altri termini, con la modifica normativa in analisi, si sterilizza, in parte, il portato di cui al comma 1 del medesimo art. 16 *bis* N.O.I.F.: tutte le situazioni di partecipazione o gestione che determinano controllo diretto o indiretto in più società professionistiche, derivanti da acquisizioni di società dilettantistiche, vengono normalizzate e non necessitano più di comunicazione e risoluzione (ai sensi del vecchio art. 16 *bis* comma 4 N.O.I.F.): il passaggio dal dilettantismo al professionismo della società acquisita, viene assimilato agli *"altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati"*.

Al di là della interpretazione evidentemente forzata della norma (cui, tuttavia, si potrebbe agevolmente porre rimedio mediante una riformulazione, con la quale l'autorità sportiva prendesse chiaramente posizione sul punto), il vero aspetto di criticità appare il secondo, attinente alla gestione dell'ipotesi di contemporanea presenza nella medesima categoria professionistica di due compagini sociali facenti capo alla medesima proprietà: ipotesi che, nella vecchia formulazione, appariva residuale e, in ogni caso, recessiva, giacché limitata ai casi regolamentati dalla normativa transitoria, nell'ottica della eliminazione in radice di qualsiasi forma di pluriproprietà nel calcio professionistico; e che, al contrario, rappresenta uno sbocco possibile, se non altamente probabile, in un sistema, quello in vigore, che consente e favorisce - seppur con le modalità precisate - l'acquisizione di una seconda squadra, militante nei campionati dilettantistici, da parte di chi ha già una posizione determinante in un club professionistico partecipante al torneo di serie A.

A fronte di tali scenari futuribili, risulta indispensabile valutare non solo la coerenza del sistema sportivo vigente ma, altresì, l'efficacia delle soluzioni previste, ove la situazione di incompatibilità venisse in concreto a verificarsi.

4. Il divieto di multiple partecipazioni societarie alla luce delle innovazioni federali: la disciplina delle seconde squadre e il principio di integrità sportiva di cui al Regolamento FIFA

Un utile spunto di riflessione, sotto il profilo sistematico, si rinviene nell'analisi della disciplina delle "seconde squadre" dei club militanti in serie A, introdotta nel calcio professionistico italiano a partire dalla stagione 2018/2019 e resa effettiva con la partecipazione della Juventus Under23 al campionato calcistico di LegaPro[18].

Dalla lettura delle delibere del Presidente federale (ratificate dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello Statuto), emergono con chiarezza le ragioni che hanno indotto la federazione ad aprire all'esperienza delle seconde squadre, sintetizzabili nella esigenza di adottare ulteriori misure per favorire la crescita e la formazione dei giovani calciatori, anche a favore delle Nazionali giovanili, e nella contestuale presa d'atto che, con il *format* del Campionato di Serie C a 60 squadre, non sempre i ripescaggi, negli ultimi anni, hanno assicurato il completamento dell'organico del medesimo campionato.

Ciò che interessa, in particolare, sottolineare è la specifica disciplina che riguarda le seconde squadre. A norma delle delibere federali attualmente in vigore, la seconda squadra:

- Potrà, al termine del Campionato di Serie C, essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore;

- Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un'ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore;

- In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al

[18] La relativa disciplina viene dettata di anno in anno dalla Federazione, con provvedimenti *ad hoc* che determinano limiti, requisiti di iscrizione e oneri economici da sostenere. Nello specifico, come indicato nei comunicati n. 42 dell'11 maggio 2018, 140/A del 19 giugno 2019, 150/A del 20 giugno 2019, 26/A del 27 luglio 2020, le società di massima serie, anno per anno, possono candidare proprie seconde squadre per la partecipazione al torneo di serie C, purché la squadra sia così composta: "Le Seconde squadre potranno inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 1997 (over 23, n.d.A.); tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 1996 (under 23, n.d.A.). Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive. I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell'elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A." (cfr. comunicato ufficiale FIGC n.150/A del 20 giugno 2019).

Campionato di Serie C 2021/2022 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all'uopo fissate.

Non vi è dubbio che tali regole configurino una novità rispetto ad un sistema regolamentare fondato sul rispetto del risultato sportivo e del piazzamento finale in campionato che, invece, a seconda dei casi potrebbe non essere garantito alle seconde squadre. Si tratta, pertanto, di valutare sino a che punto il principio di promozione e retrocessione, che rappresenta uno dei cardini del "Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto FIFA", ed è espressione del concetto di "integrità sportiva", possa essere messo in discussione[19].

Appare, di conseguenza, evidente che le critiche ed i timori, in tema di regolarità della stagione sportiva, avanzate da numerosi commentatori e da alcune tifoserie, rispetto alla condizione in cui versano alcune società sportive (situazioni di potenziale conflitto riguardano, nel breve periodo, la SSC Salernitana, e nel medio periodo, tra le altre, la SSC Bari), che potrebbe influenzarne, in negativo, il rendimento calcistico, vadano rivalutate alla luce di una scelta metodologica della federazione, che sembra votata alla introduzione di istituti innovativi nel panorama calcistico professionistico, sino ad ipotizzare tornei che si concludano con la possibile previsione della mancata promozione della squadre vincente o con la configurazione di una retrocessione, nei fatti, indolore (attraverso la riammissione al torneo di Serie C).

L'idoneità dello strumento della pluriproprietà nel campo del calcio professionistico italiano, in altri termini, non può essere valutata in maniera isolata, ma in armonia con le attuali prospettive del movimento federale e delle altre innovazioni, teleologicamente orientate alla diffusione e valorizzazione del calcio giovanile e di realtà calcistiche *in bonis*, che garantiscano la tenuta, anche economica, del sistema.

Il tema è, ancora una volta, incentrato sul bilanciamento dei valori in gioco e, non a caso, il citato art. 9 del Regolamento FIFA - riportato nel Capo IV titolato, significativamente, "Integrità Sportiva" - dopo aver affermato il principio di promozione e retrocessione quale regola generale, al comma 2 apre ad altri criteri, sussidiari, fondati su *"considerazioni di carattere sportivo, infrastrutturale, amministrativo, legale ed economico"*.

Da questa prospettiva, dunque, l'attuale apertura verso talune forme di pluriproprietà appare coerente con l'attuale politica federale, sebbene le ragioni dei critici siano foriere di argomentazioni da non sottovalutare, evidenziando le contraddizioni insite in queste innovative forme di partecipazione ai campionati professionistici[20].

---

[19] Il capo IV del "Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto FIFA", titolato "Integrità sportiva" prevede all'art. 9, comma 1 e 2, che:
"Il diritto di un club a partecipare ad un campionato nazionale di lega dipende principalmente dal merito sportivo. Per qualificarsi a un campionato nazionale di lega, un club deve rimanere all'interno di una determinata divisione (serie) o essere promosso o retrocesso ad un'altra divisione al termine della stagione.
2. In aggiunta alla qualificazione per merito sportivo, la partecipazione di un club ad un campionato nazionale di lega può essere soggetta ad altri criteri nell'ambito della procedura di concessione di licenze, laddove l'enfasi viene posta su considerazioni di carattere sportivo, infrastrutturale, amministrativo, legale ed economico. Le decisioni legate alla concessione di licenze devono potere essere esaminate dall'organo di appello dell'affiliata".

5. La gestione della *multiple football club ownership* nell' ordinamento federale internazionale UEFA e nella regolamentazione delle principali federazioni calcistiche europee

Un ulteriore contributo alla riflessione sul tema può derivare dall'analisi della regolamentazione del fenomeno in esame nella normativa UEFA ed in quella delle principali federazioni nazionali europee: la semplice constatazione che ogni federazione prescriva una apposita disciplina delle situazioni di potenziale conflitto di interesse e di quelle che possono arrecare *vulnus* alla regolarità dei tornei dimostra, ancora una volta, la delicatezza e attualità della questione[21].

Particolarmente rigorosa appare la disciplina dettata dalla federazione inglese in materia di *multiple football club ownership* e conflitto di interessi, fondata essenzialmente su due criteri:

a. la persona fisica o giuridica consegue la qualifica di "*Individual*" qualora assuma la carica di dirigente ovvero acquisisca più del 30% delle partecipazioni azionarie di una società calcistica ovvero, ancora, abbia la facoltà di nominare o rimuovere i membri del consiglio di amministrazione della predetta società. Colui che assume tale qualifica è soggetto ad uno specifico test[22] e deve sottoscrivere l'impegno a rispettare le condizioni previste nella *Premier League Rule D.2.*: per quanto di interesse, l'*Individual* – che perde tale qualifica se condannato per gravi reati penali contro il patrimonio o se è coinvolto nel fallimento di altro club sportivo – non può detenere più del 9,9% delle quote societarie di un altro club professionistico associato alla federazione inglese;

b. tale divieto assume chiara valenza se associato al secondo criterio fondamentale dettato nel sistema britannico, relativo alla definizione di "interesse significativo": si

[20] In tema di seconde squadre i critici sostengono che, perché il modello funzioni davvero quale propulsore del calcio giovanile professionistico, sia necessario ridurre il limite di età da 23 a 20 anni, ed evitare così di schierare nelle seconde squadre solo i giocatori in esubero. La riduzione dell'età massima a 20 anni, tuttavia, comporterebbe un potenziale conflitto con i settori giovanili (che negli ultimi anni sono cresciuti in competitività), e, quindi, un cortocircuito del sistema. C'è, inoltre, chi contesta il modello alla radice, ritenendo che lo stesso non sia in linea con lo spirito "storico" della nostra Serie C, che da sempre rappresenta le c.d. "piazze piccole": società spesso storiche, con alterne fortune sportive ma con un grande e costante seguito (valore, quello rappresentato da piazza e tifosi, di cui le seconde squadre sono indubbiamente prive).
Parimenti, i critici della pluriproprietà ritengono che, non essendovi interesse a condurre la squadra "minore" nella massima serie, dovendosi altrimenti cederne la proprietà, quest'ultima sarà condannata a svolgere il ruolo servente di società satellite rispetto alla società di serie A e, in talo modo, di non acquisire vera autonomia sul piano sportivo.
Entrambe le questioni si presentano particolarmente complesse, giacché non v'è chi non veda che la mancanza di autonomia può facilmente tramutarsi in mancanza di motivazioni sportive e incidere sulla bontà e regolarità delle prestazioni, creando situazioni di opacità ed esponendo pericolosamente le squadre e gli atleti alle attenzioni della criminalità organizzata, sempre interessata alla gestione illecita, per fini speculativi e di riciclaggio, degli eventi sportivi.

[21] Per un approfondimento, di taglio internazionale, sul tema del *multi-club ownership in football*, si rimanda alla rivista *Football Legal Journal*, dicembre 2020, n. 14, pp. 67-150. La Rivista è reperibile online al seguente link https://www.football-legal.com/

[22] Il test è dettagliatamente illustrato nell'appendice 3 al Regolamento della EFL, denominato "*Owners' and Directors' test"* e rinvenibile al seguente link https://www.efl.com/-more/governance/efl-rules--regulations/appendix-3---owners-and-directors-test/

trova in posizione di "interesse significativo" (o "rilevante") chiunque detenga legalmente una quota societaria che, da sola o abbinata ad altre quote detenute in via indiretta o tramite il controllo di terzi gruppi a lui riferibili, gli consenta di esprimere oltre il 10% del totale dei voti[23].

Sulla base di tale combinato disposto, il regolamento britannico dispone che nessun soggetto possa avere o acquisire un interesse significativo in più di un club e, parimenti, che nessun soggetto possa avere la proprietà, gestione o partecipazione dominante nell'amministrazione di più di un club.

Ne deriva che non soltanto è vietata l'assunzione della posizione di *Individual* (che, in sostanza, definisce una sorta di posizione dominante) in più di un club, ma lo stesso *Individual* - come qualsiasi altro soggetto titolare di un mero "interesse significativo", ossia di almeno il 10% dei diritti di voto - non può assumere una partecipazione che dia vita a "un interesse significativo" in un secondo club.

Nel sistema calcistico federale spagnolo, invece, la normativa risulta ancora più stringente sotto il profilo quantitativo: invero, ai sensi dell'art. 17 del *Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio*[24], nessuna persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel diritti di voto di una società sportiva uguale o superiore al 5% può detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione uguale o superiore a tale 5% in altra società sportiva che partecipa alla medesima competizione professionistica o, se distinta, alla medesima specialità sportiva.

Inoltre, le società sportive e i club che partecipano alle competizioni professionistiche statali non possono partecipare, né direttamente né indirettamente, al capitale di altra società sportiva che partecipa alla medesima competizione professionistica o, se distinta, alla medesima specialità sportiva[25].

---

[23] **"Significant Interest"** means the holding and/or possession of the legal or beneficial interest in, and/or the ability to exercise the voting rights applicable to, shares or other securities in the Club which confer in aggregate on the holder(s) thereof ten (10) per cent or more of the total voting rights exercisable in respect of the shares of any class of shares of the Club. All or part of any such interest may be held directly or indirectly or by contract including, but not limited to, by way of membership of any Concert Party, and any rights or powers held by an Associate, Nominee or Connected Person shall be included for the purposes of determining whether an interest or interests amounts to a 'Significant Interest'".
È possibile consultare il testo di riferimento (Regolamento EFL) al seguente link https://www.efl.com/-more/governance/efl-rules--regulations/section-1----general/

[24] Il testo completo del Regio Decreto citato è rinvenibile al seguente link https://www.boe.es/eli/es/rd/1999/07/16/1251/con

[25] Di seguito, si riporta il testo in lingua originale dell'art. 17, rubricato "Prohibiciones de adquisición de acciones":
"1. Las sociedades anónimas deportivas y los clubes que participen en competiciones profesionales de ámbito estatal no podrán participar directa o indirectamente en el capital de otra sociedad anónima deportiva que tome parte en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.
2. Ninguna persona física o jurídica que, directa o indirectamente, ostente una participación en los derechos de voto en una sociedad anónima deportiva igual o superior al 5 por 100 podrá detentar directa o indirectamente una participación igual o superior a dicho 5 por 100 en otra sociedad anónima deportiva que participe en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva. 3. La adquisición de acciones de una sociedad anónima deportiva o de valores que den derecho a su suscripción o adquisición hecha en contravención de lo dispuesto en los tres primeros apartados del artículo 23".

Tale previsione, tuttavia, facendo riferimento alle "competizioni professionistiche in ambito statale" è limitata, per quanto attiene all'ambito soggettivo, alle sole società sportive che partecipano ai campionati di prima e seconda divisione.

Ciò che preme osservare, ad ogni modo, è che entrambi i sistemi prevedono dei meccanismi rigidi a tutela dell'integrità delle competizioni calcistiche, difettando, tuttavia, un raccordo tra le diverse discipline.

A tal riguardo, un ulteriore elemento che accresce la disarmonia nella regolamentazione del fenomeno è dato dalla disciplina dettata dalla UEFA, che, parimenti, affronta il problema della pluriproprietà dei club, ma nella prospettiva europea.

È interessante osservare che la regolamentazione UEFA, introdotta a partire dalla stagione sportiva 2000/2001, trae origine da un caso giurisprudenziale che vedeva il coinvolgimento di una società (la ENIC) nell'acquisizione di un pacchetto azionario di minoranza nell'AEK Atene FC e di maggioranza nello Slavia Praga FC, società sportive qualificatesi, nella stagione 1999/2000, per la medesima competizione europea, la Coppa UEFA (oggi, Europa League)[26].

Proprio sulla base della decisione del CAS, l'UEFA stabilì che una persona, fisica o giuridica, si trova in posizione di conflitto di interesse quando, possedendo il 50.1% delle azioni societarie di un club, acquisisce il 50.1% delle azioni societarie di un altro club che prende parte alla medesima competizione UEFA, ovvero abbia il diritto di nominare o rimuovere i dirigenti del predetto club.

La normativa così dettata dalla UEFA si dimostra meno rigida nella valutazione delle posizioni di interesse, richiedendo l'acquisizione di una partecipazione sociale notevolmente più alta rispetto a quanto previsto dalle normative federali spagnole e britanniche. Tale circostanza, se da un lato ha sollevato numerose critiche per la mancata uniformità della normativa, dall'altro indusse, successivamente, la UEFA medesima ad introdurre un parametro additivo e flessibile, applicabile secondo la logica *case by case*, che impedisce l'acquisizione di ulteriori posizioni di interesse: si tratta della capacità di esercitare "una influenza decisiva" nell'ambito di una società sportiva, elemento che viene equiparato, di fatto, ad una partecipazione di maggioranza.

L'analisi delle discipline straniere e internazionali mette in evidenza un unico punto in comune, ossia l'impossibilità di far partecipare alla medesima competizione (sia essa nazionale o internazionale) due società riferibili alla medesima compagine, fisica o giuridica: tale limite, invalicabile, è come detto il portato dello Statuto FIFA, che all'art. 18, comma 2, stabilisce l'obbligo per le federazioni affiliate di garantire *"che nessuna persona fisica o giuridica (comprese società controllanti e controllate) eserciti il controllo su più di un club ove l'integrità di una partita o di una competizione possa essere compromessa"*.

---

[26] Per approfondimenti sul tema, si rimanda all'articolo di D. GEEY, *Multiple footbal club ownership,* reperibile al seguente link https://www.danielgeey.com/post/multiple-football-club-ownership-disparities-between-rules/

Tuttavia, non si registra sostanziale uniformità sulla concreta determinazione dei confini alle proprietà plurime né sulla gestione delle ipotesi di maggiore criticità, come quella oggetto di questo scritto.

6. L'analisi dell'art. 16 *bis* N.O.I.F.: proposte ermeneutiche ed emendative

Tornando al panorama nazionale, esaurite le considerazioni di tipo metodologico e sistematico, residua l'analisi specifica dei rimedi che l'attuale disciplina regolamentare della FIGC offre per superare quella che si è definita "situazione-limite", ossia la compresenza nella medesima categoria professionistica di due società facenti capo alla medesima proprietà.

In disparte qualsiasi valutazione, ampiamente sviluppata, sulla opportunità o meno delle plurime proprietà, si era già osservato che la soluzione prevista era frutto di una mera riproposizione di una prescrizione costruita e pensata per un sistema transitorio, probabilmente inserita quale clausola di salvaguardia, mera norma di chiusura del cui utilizzo pratico si dubitava non poco.

Invero, in base all'attuale formulazione dell'art. 16 *bis* comma 4 N.O.I.F. - giova ripeterlo - in caso di sopravvenienza di *"situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e provi termine entro i 30 giorni successivi"*.

Ne deriva che, in caso di promozione - della seconda società detenuta - che dia luogo a tale situazione, il proprietario dovrà giocoforza cederne la titolarità o le quote e tale cessione sarà soggetta ad una cadenza temporale particolarmente stringente.

Parimenti, nel caso - meno probabile ma non impossibile - di retrocessione della prima società detenuta.

Anzitutto, vi sarebbe da interrogarsi sul dato temporale, potendocisi domandare, in assenza di precise indicazioni, se il termine sia perentorio oppure ordinatorio.

Allo stesso tempo, ci si dovrebbe domandare quale sia il criterio di individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine.

Quanto alla prima questione, essa sembra involgere una problematica di sostanza, piuttosto che di forma: quale ne sia la natura, il termine vuole evitare che si verifichi, concretamente, una situazione in cui due compagini appartenenti al medesimo soggetto partecipino allo stesso campionato. Ne consegue che, al più tardi, il termine dovrà considerarsi spirato alla data di inizio delle competizioni ufficiali.

Quanto al secondo interrogativo, premesso che la circostanza della promozione (o retrocessione) è fatto notorio e certamente nella piena conoscenza della FIGC, di tal guisa apparendo superflua la comunicazione, sembrano plausibili due opzioni ermeneutiche: la prima, più favorevole al soggetto cedente, che fa decorrere il termine dal momento della richiesta di iscrizione al nuovo campionato; la seconda, meno favorevole al cedente e, per le ragioni che si esporranno, meno condivisibile, che fa decorrere il termine dalla data della ufficializzazione delle classifiche finali dei tornei.

La maggiore criticità, tuttavia, in parte connessa anche alle tempistiche fisiologicamente brevi per il superamento della situazione di conflitto di interessi, è data dalla difficoltà di ipotizzare un processo di cessione di una società sportiva professionistica senza che la cogenza ed urgenza del trasferimento impatti in maniera negativa sulla quotazione e sul prezzo di vendita.

In altri termini, la previsione federale per la risoluzione del conflitto incide sulle logiche di mercato, condizionando il regolare rapporto tra domanda e offerta e ponendo il cedente di fronte ad un *aut aut*, costretto a decidere se operare una vendita forzata, a prezzo verosimilmente svilito, ovvero rinunciare alla iscrizione della società in massima serie.

Sembra, dunque, opportuno valutare una rimodulazione o, in alternativa, una maggiore puntualizzazione delle regole, peraltro piuttosto generiche, al fine di garantire allo stesso tempo una soluzione al potenziale conflitto di interessi e una tutela per chi, confidando nella concessione federale di cui all'art. 16 *bis*, comma 4, ha proceduto ad acquisire una seconda società, prelevandola dalle categorie dilettantistiche e conducendola sino ai vertici delle leghe nazionali.

A tal riguardo, sulla base di tutto quanto detto e argomentato, pare da escludersi una soluzione modulata sulla scorta del regolamento previsto per le seconde squadre, relativo alla impossibilità di iscriversi al torneo di categoria superiore dopo averne conquistato sul campo il diritto: tale soluzione, che desta forti perplessità anche per le squadre b, sarebbe a maggior ragione penalizzante per società che hanno una storia ed un riferimento territoriale autonomo. Si tratterebbe di svilire le legittime aspirazioni dei tifosi e di tradire il senso più genuino insito nel concetto di sport agonistico, minando alla base la regolarità del torneo e violando il principio FIFA di "integrità sportiva", in assenza di una valida causa giustificativa, di carattere economico, giuridico o sportivo.

In altri termini, ove non si ritenga maggiormente conforme ai princìpi universali dello sport reintrodurre un divieto generale alla pluriproprietà o mitigarlo sotto il profilo soggettivo, attraverso una modifica all'art. 16 comma 2 N.O.I.F. che miri a rimodulare il concetto di "soggetto in posizione di controllo", limitandolo al singolo individuo fisico, al coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, la più plausibile appare la strada della ristrutturazione della procedura di cessione della società.

Sotto questo profilo, oltre ad una migliore scansione dei tempi e dei passaggi, sarebbe opportuno prevedere una figura terza in grado di fornire una stima imparziale e obiettiva del valore della società, da impostarsi come offerta base per eventuali acquirenti, prevedendosi altresì una soluzione temporanea per i casi in cui le operazioni di vendita non riescano a concludersi entro il termine di inizio della nuova stagione sportiva.

Molteplici potrebbero essere le opzioni tecniche per ovviare alle criticità esposte, nella consapevolezza che la individuazione di un modello richiede, al contempo, valutazioni giuridico-economiche quanto scelte squisitamente politiche, *rectius* di politica sportiva[27].

---

[27] A tal riguardo, di particolare interesse appare la proposta, emersa nel corso di un recente convegno dell'AICAS - Associazione italiana Commercialisti Azienda Sport, tenutosi in Bari il 10.10.2020.
Nel documento di riferimento, l'Associazione invita la FIGC a:

7. Conclusioni

In conclusione, alla luce della ricostruzione della vicenda sulla scorta delle problematiche emerse nel dibattito pubblico, possono enuclearsi alcuni punti fermi, da cui partire per impostare una possibile riforma:

1. L'attuale articolo 16 *bis*, comma 4, delle N.O.I.F. non appare del tutto compatibile con l'art. 7, comma 7, dello Statuto federale, ponendo una eccezione in grado di sconfessare la regola. Cionondimeno, ove la scelta fosse rivolta all'apertura verso nuove forme di partecipazione sportiva, allo scopo di favorire la promozione delle categorie giovanili e delle realtà territoriali minori, sarebbe auspicabile modificare in tal senso lo Statuto.

2. La tematica delle plurime partecipazioni (proprietà) in società calcistiche professionistiche pone rilevanti criticità in tema di conflitto di interessi e di regolarità e integrità delle competizioni sportive: la disciplina nazionale, al fine di favorire e promuovere maggiore uniformità, dovrebbe ispirarsi a quella prevista dalla normativa UEFA e delle principali federazioni nazionali europee.

3. In un'ottica restrittiva, conforme all'attuale formulazione dello Statuto ed alle indicazioni della FIFA, una prima possibilità è quella di eliminare in radice la possibilità di plurime proprietà – almeno – tra società professionistiche, reintroducendo, di conseguenza, una disposizione transitoria che preveda nuovi termini per la dismissione delle partecipazioni in esubero;
4. In un'ottica intermedia, in grado di coniugare le esigenze paventate dalla federazione con la garanzia della tutela dei principi generali dello sport, sarebbe ipotizzabile la rimodulazione soggettiva dei limiti alle pluriproprietà, attraverso la modifica dell'art. 16 *bis*, comma 2, N.O.I.F., riducendo il novero dei soggetti rilevanti ai fini della configurabilità di una posizione di controllo.
   In tale prospettiva, si potrebbe introdurre una previsione di incompatibilità soggettiva assoluta e priva di eccezioni, ma limitata al solo soggetto fisico (nonché al coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta) ed alle società nella sua proprietà, controllo o rispetto alle quali riveste una posizione dominante. Quest'ultimo, dunque, non potrebbe detenere alcuna ulteriore partecipazione, nemmeno in società militanti in campionati professionistici diversi o in campionati dilettantistici.
   La proposta modifica farebbe implicitamente venir meno il meccanismo, derogatorio ed eccezionale, che ha dato vita alle odierne pluriproprietà, impedendo in radice ad un soggetto titolare di una società di serie A di acquisire una ulteriore compagine societaria, seppur militante nelle categorie dilettantistiche.

---

1. "rivisitare e rafforzare" l'art.16 b*is* N.O.I.F., con "proroga" del tempo da 30 a 90 giorni per rimuovere la situazione del controllo societario del club oggetto di multiproprietà;
2. "facilitare" le operazioni di cessione quote e/o azioni del club oggetto della multiproprietà con eventuale intervento della Figc, nella ricerca di potenziali acquirenti;
3. "attivare" un metodo specifico di valutazione dei club oggetto di multiproprietà.

Resterebbe, viceversa, aperta la possibilità di "plurime partecipazioni", in quanto tecnicamente non considerate più tali, tra parenti non in linea retta nonché tra affini, di qualsiasi grado. Tale soluzione fonda sul principio della autonomia dei patrimoni, che dovrebbe offrire garanzie sufficienti per la tutela del regolare svolgimento delle competizioni sportive.

5. Nella diversa prospettiva del mantenimento del vigente sistema regolamentare, è necessario anzitutto riconoscere la inefficienza delle attuali procedure di cui all'art. 16 *bis*, comma 4, N.O.I.F. ed operare una compiuta regolamentazione del processo di cessione della società calcistica al fine di superare la condizione-limite, ed il palese conflitto di interesse, insiti nella compresenza di due società nella medesima proprietà, partecipanti allo stesso campionato.

   A tal fine, al netto delle proposte esemplificative suesposte, appare indispensabile intraprendere un percorso di lavoro in seno agli organi preposti, FIGC in prima battuta e CONI in seconda, in virtù dei poteri di controllo e vigilanza a quest'ultima riconosciuti dalle disposizioni di legge.

8. La recente presa di posizione della FIGC

Quest'ultimo auspicio è stato, di recente, accolto dalla FIGC.

Nel corso di una riunione del Consiglio federale, tenutasi in data 26.04.2021, di cui al Comunicato ufficiale n. 231/A[28], la FIGC ha mutato il proprio orientamento in tema di plurime proprietà calcistiche, con una decisione che, di fatto, ha ristabilito lo *status quo*, chiudendo nuovamente alle multiproprietà nel calcio.

In sintesi, il Consiglio, apportando modifiche all'art. 16 *bis* delle NOIF[29] nonché all'art. 31, comma 9, del Regolamento di Giustizia Sportiva FIGC (noto come Codice di Giustizia Sportiva), ha

---

[28] Il comunicato ufficiale, in uno agli allegati, è reperibile al seguente link: https://www.figc.it/media/136179/231-modifica-art-16-bis-noif-e-art-31-codice-di-giustizia-sportiva.pdf

[29] Si riporta il nuovo testo dell'art. 16 *bis*, in grassetto le parti aggiunte, barrate quelle eliminate:

1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica ~~o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale~~.
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali".
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva. L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contribuiti erogabili dalle Leghe o dalla Federazione. **La sospensione dei contributi è revocata, in caso di pronuncia definitiva favorevole alle società o è convertita in decadenza, in caso di pronuncia definitiva sfavorevole alla società. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva che hanno accertato l'inosservanza del divieto di cui al comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi rimedio e, in caso contrario, incorreranno nelle ulteriori sanzioni previste dall'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva.**

deliberato nel senso di escludere, per il futuro, la possibile compartecipazione di un soggetto, che si trovi in posizione di controllo di una società sportiva professionistica, in un'altra società professionistica.

Nello specifico, è stato in primo luogo modificato il comma 1 dell'art. 16 *bis*, la cui nuova formulazione è la seguente:

"Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica".

La regola introdotta è chiara e traccia un netto confine in materia di plurime partecipazioni societarie: sono vietate le plurime partecipazioni in società professionistiche; sono ammesse plurime partecipazioni tra società professionistiche e società dilettantistiche.

In base al combinato disposto del nuovo comma 3 dell'art. 16 *bis* NOIF e del nuovo comma 9, primo e secondo periodo, dell'art. 31 Regolamento di Giustizia Sportiva FIGC, si configura un meccanismo sanzionatorio bifasico e graduato, che colpisce, progressivamente, prima la condotta violativa e poi l'inerzia colpevole dei soggetti coinvolti nella vicenda: tale sistema, in un primo momento, corrispondente all'avvio del procedimento disciplinare, comporta l'applicazione delle sanzioni già previste nella vecchia formulazione dell'art. 31 comma 9, primo periodo, a carico della società e dei soci[30]; in un secondo momento, susseguente al decorso di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, determina l'esclusione dal campionato di competenza nonché un notevole aggravamento della sanzione della inibizione temporanea di cui al citato art. 9, comma 1, lett. h), Regolamento Giustizia Sportiva FIGC, che passa da un periodo "non inferiore ad un anno", a quello, fisso, di "cinque anni".

Il meccanismo così illustrato viene, inoltre, integrato con la previsione di una ulteriore e peculiare ipotesi, di cui al successivo comma 4 dell'art. 16 *bis* NOIF, la cui *ratio* viene esplicata in un passaggio dei *considerata* di cui al citato Comunicato Ufficiale n. 231/A, in base al quale si incorre nella situazione vietata di cui all'art. 16 *bis* comma 1 "anche nel caso la stessa sopravvenga al passaggio di una società dal settore dilettantistica al settore professionistico".

---

4. **Qualora, a seguito del passaggio di una società del settore dilettantistico al settore professionistico, si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi rimedio nel termine di 5 giorni prima della scadenza fissata per l'iscrizione al campionato professionistico di competenza. L'inosservanza del suddetto termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva. L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contribuiti erogabili dalle Leghe o dalla Federazione, La sospensione dei contributi è revocata, in caso di pronuncia definitiva favorevole alle società o è convertita in decadenza, in caso di pronuncia definitiva sfavorevole alla società.**
5. **Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva che hanno accertato l'inosservanza del termine di 5 giorni di cui al comma 4, i soggetti interessati dovranno porre rimedio al permanere della violazione di cui al comma 1 e, in caso contrario, incorreranno nelle ulteriori sanzioni previste dall'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva.**

[30] Come riportato alla nota n. 5, le sanzioni sono: a carico della società, la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) (n.d.A: inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC), per un periodo non inferiore ad un anno".

Viene così espressamente meno quella deroga che, a partire dal 2013, aveva dato vita alla possibile coesistenza di due società professionistiche in capo alla medesima persona, fisica o giuridica.

Ed invero, l'ipotesi in oggetto è oggi disciplinata dal nuovo comma 4 dell'art. 16 *bis* che, per il caso di situazione di incompatibilità derivante dal passaggio di una società dal settore dilettantistico a quello professionistico, impone ai soggetti interessati di risolvere la situazione di conflitto entro 5 giorni dal termine di scadenza per l'iscrizione al campionato professionistico di competenza, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 31, comma 9, secondo capoverso, lett. a) e b), del Regolamento di Giustizia Sportiva FIGC, nella sua nuova formulazione.

Peraltro, una volta conclusosi il procedimento disciplinare con la condanna dei soggetti coinvolti, si prevede la concessione di un ulteriore termine, pari a 30 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della condanna, per risolvere la situazione di conflitto ancora persistente, pena l'applicazione delle più incisive sanzioni, di cui al comma 9, secondo capoverso, dell'art. 31 Regolamento Giustizia Sportiva FIGC (corrispondenti a quelle, già analizzate, di cui al primo capoverso), ossia esclusione dal campionato ed inibizione temporanea per anni 5.

Infine, la nuova previsione viene integrata con due disposizioni transitorie[31].

La prima rappresenta una deroga al divieto, a favore delle situazioni di partecipazioni plurime tra società professionistiche ad oggi già sussistenti, che rimangono sottoposte alle normative previgenti. Ciò comporta, in altri termini, che per queste situazioni l'unico limite sussistente permane quello della contemporanea partecipazione di due società al medesimo torneo professionistico.

La seconda, di non semplice interpretazione, appare finalizzata a disciplinare le partecipazioni, già in essere alla data del 26.04.2021, tra società professionistiche e dilettantistiche, secondo le regole previgenti, ma soltanto "sino all'ammissione dei campionati professionistici 2021/2022".

Tale espressione si presta ad essere oggetto di diverse interpretazioni: in una interpretazione letterale, più restrittiva ma di dubbia utilità pratica, si limita a differire nel tempo l'applicazione del nuovo meccanismo di cui all'art. 16 *bis*, comma 4 e 5, sino alla data di ammissione al campionato di competenza; in una interpretazione meno ancorata al testo, ma di maggiore intelligenza sistematica, condurrebbe a consentire, almeno per la stagione 2021/2022, nuove ipotesi di plurime partecipazioni nei campionati professionistici, in deroga al dettato di cui all'art. 16 *bis*, comma 1 e 4.

Alla luce di tutto quanto illustrato, la novella introdotta può essere commentata, sotto un duplice profilo, giuridico e pratico.

---

[31] Art. 16 *bis*, "Norme finali e transitorie":

I. Le situazioni di controllo diretto e/o indiretto da parte di un medesimo soggetto, esistenti alla data del 26 aprile 2021 in più società professionistiche, restano regolate dalle disposizioni previgenti.

II. Le situazioni di controllo diretto e/o indiretto da parte di un medesimo soggetto, esistenti alla data del 26 aprile 2021 in società dilettantistiche e professionistiche, restano regolate dalle disposizioni previgenti fino all'ammissione ai campionati professionistici 2021/2022. Terminata tale fase, dette situazioni saranno regolate dalle nuove disposizioni.

In punta di diritto, l'iniziativa appare lodevole e, sotto il profilo sistematico, permette di colmare quella evidente discrasia che, a partire dal 2013, si era determinata tra Statuto e N.O.I.F.

Sotto il profilo pratico, essa determina un duplice effetto: esclude in radice la possibile nascita di nuove multiproprietà, mostrando che il legislatore sportivo ha assunto una decisa presa di posizione sulla delicata tematica; consente la salvezza di quelli che, atecnicamente, potremmo definire diritti quesiti, garantendo il mantenimento di quelle posizioni di plurime partecipazioni tra società professionistiche, ad oggi già sussistenti.

Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, la decisione della Federazione mostra tutti i propri limiti: non tanto per la previsione di una clausola di salvezza, la cui presenza, al contrario, appare opportuna per tutelare la buona fede e le legittime aspettative di chi ha acquisito partecipazioni societarie quando le regole lo permettevano; bensì per non aver portato alla logica conclusione un percorso di riforma.

Se da un lato, invero, appariva forse più opportuno che la deroga concessa non fosse *ad libitum*, bensì modulata sulla falsariga della precedente disposizione transitoria, con indicazione di termini, ragionevolmente lunghi, entro i quali dismettere le partecipazioni in eccesso; dall'altro – a maggior ragione se non si pone limite temporale alle situazioni di plurime partecipazioni già esistenti – appare evidente che la federazione avrebbe dovuto assumere chiara posizione sulla situazione più spinosa, attinente alla riformulazione del meccanismo previsto per il caso di contestuale presenza di due società, facenti capo alla medesima persona, fisica o giuridica, nel medesimo campionato.

Per vero, dalla lettura dell'ultimo dei *considerata* di cui al citato Comunicato ufficiale n. 231/A, che recita testualmente "ritenuto, di dover regolare le situazioni preesistenti con la disciplina transitoria riportata nel testo allegato A), riservando ulteriori approfondimenti, con eventuali interventi modificativi all'esito degli stessi", emerge che il legislatore sportivo sia perfettamente a conoscenza della criticità del tema, tanto da riservarsi - e quasi prospettare - un ulteriore e futuro intervento *ad hoc*, che, per quanto argomentato, appare ormai indifferibile.

È, invero, su questo delicato profilo che si gioca la partita della credibilità e della coerenza del movimento calcistico italiano professionistico e, sul punto, *tertium non datur*: o si eliminano tutte le condizioni di multiproprietà - soluzione già adottata *pro futuro* - senza prevedere eccezioni, ovvero si regolamentano quelle residue in maniera tale da garantire, al contempo, il mantenimento del valore economico di una società calcistica e la tutela del merito sportivo.